

N. 13798 = CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLU-
ZIONE=

(Legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti:

- 1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, il quale interviene e stipula quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi, alla via G.B. Casimiro, c. 27- (00061820742), a ciò autorizzato con delibera n. 4043 dell'8 febbraio 1983, del Consiglio di Amministrazione di detto Ente che, in copia estratta conforme, alligasi al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e
- 2)- MARRA Vita, nata il 10 luglio 1927 a Brindisi e domiciliata in Roma, alla via Ferdinando Acton, c. 58 i. 17 (MRR VTI 27L50 B1800), che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge CORSA Mario, nato il 9 ottobre 1920 a Brindisi e con lei domiciliato in Roma (CRS MRA 20R09 B180U), dall'altra.

- P R E M E S S O -

= che la Signora Marra Vita assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di -

Brindisi, alla via Marsica c.2, ha chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio predetto, domanda che è stata confermata nei termini previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni

si conviene e si stipula quanto segue

= Articolo 1 =

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende a Marra Vita, in appresso più brevemente indicata "Acquirente", che accetta ed acquista per sé, suoi eredi ed aventi causa, ed in comunione legale, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi (Lotto 3°) alla via Marsica, 2 - scala C) - Piano 3° - interno 12 - composto di due vani utili, oltre gli accessori, nonché la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala e terrazzo).

L'alloggio confina: a nord con via Marsica, a sud con via Lazio, a est con palazzina n.4 e a ovest con stessa ditta e int.11.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, intesta I.A.- C.P. - Foglio 54 - particella 800/34 - via Sicilia c.6 - categ.A/4/3[^] - vani 3,5 - rendita di £.1309.

L'unità immobiliare, con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planime-

2) tria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti, e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".

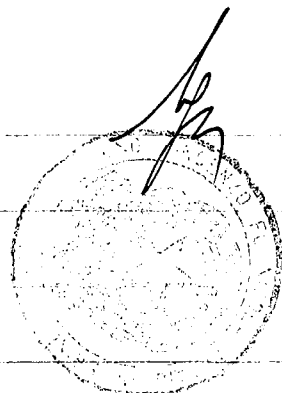
L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infrascritto è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.-

L'acquirente rinuncia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 del Codice Civile.

= Articolo 2 =

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £. 2.381.400 (Lire Duemilioneitrecentoottantu-



nomilaquattrocento) quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dell'U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della legge 8 agosto 1977, n.513 e 52 della legge 5 agosto 1978, n.457 che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'IVA nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattura n.132 in data 6 giugno 1983 rilasciata dall'Istituto stesso che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

= Articolo 3 =

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

= Articolo 4 =

Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 8

3) agosto 1977, n. 513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto di questo atto non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

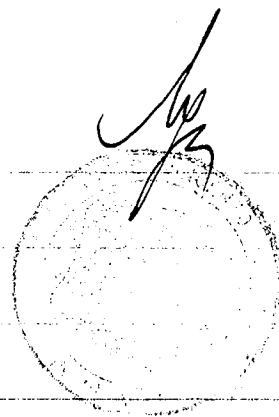
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

= Articolo 5 =

Ai sensi dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti ai quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il



consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non si siano verificate le condizioni previste dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per potere alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

= Articolo 6 =

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dello Stato o di

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Allegato ^A

Repertorio 216958

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARG. N. 7 DELIBERAZIONE N. 4043

OGGETTO: COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 10-11+12/82. MANDATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMRAVENDITA DEGLI ALLOGGI DI CUI AI SUDDETTI VERBALI.=

L'anno millenovecentottantatre, il giorno otto del mese di Febbraio in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
1) Sig. Michele NARCISI	- Presidente	SI	
2) Dott. Franco CAIULO	- V. Presidente	SI	
3) Sig. Luigi IAZZI	- Componente	SI	
4) Prof. Umberto CAVALIERE	- »	SI	
5) Dott. Matteo LONGO	- »		SI
6) Sig. Angelo LANDELLA	- »	SI	
7) Sig. Elio MILANI	- »		SI
8) Dott. Silvio SPANO	- »	SI	
9) Sig. Antonio PAPADIA	- »	SI	
10)	- »		
COLLEGIO SINDACALE			
11) Rag. Dante STEA	- Presidente		SI
12) Dott. Cataldo TOTA	- Sindaco R.	SI	
13) Sig. Secondo Adamo NARDELLI	- Sindaco R.		SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 27.1.1983 n. 703 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 6 di seguito passa ad esaminare l'argomento n. 7 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che ha per Oggetto:

"Commissione Utenza - Approvazione verbali nn. 10-11-12/82. MANDATO al legale rappresentante dell'I.A.C.P. alla stipulazione dei contratti di compravendita degli alloggi di cui ai suddetti verbali".=

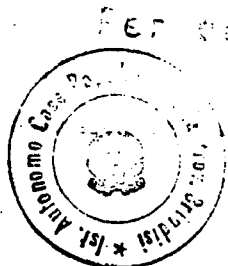
La Commissione Utenza, istituita con deliberazione consiliare n. 3012 del 14.2.1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con deliberazione n. 3458 Dell'11/2/1981, nelle riunioni del 3, 6 e 7 dicembre 1982, ha adottato le decisioni contenute nei verbali indicati in oggetto ed allegati alla presente deliberazione di essa formano parte integrante ed inscindibile e che si sottopongono all'esame di questo Consiglio per la definitiva approvazione.

IL CONSIGLIO

- Ucita la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 10 - 11 - 12/82;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 10 - 11 - 12/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 10 - 11 - 12/82.=



Per copia conforme
28 FEB 1983
COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme all'originale
Brindisi, 4 LUG. 1983



COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

VERBALE N. 11/82

Il giorno 6 dicembre 1982, alle ore 10,00, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utenza dello Istituto.

Sono presenti i Signori:

- Michele NARCISI - Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI - Consigliere I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE - Consigliere I.A.C.P.;
- Angelo LANDELLA - Consigliere I.A.C.P.;

Sono inoltre presenti:

l'ing. Antonio LONGO in qualità di Segretario della Commissione; l'Avv. Liborio GRAZIUSO e il Dott. Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.

Constatata la validità della riunione per la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dà lettura del seguente Ordine del Giorno:

x a) Cessione in proprietà di alloggi, con valore già determinato dall'U.T.E., ai sensi della Legge

513/1977 e successive modificazioni;

b) Cessione in proprietà di alloggi, con valore già determinato da parte dell'U.T.E., ai sensi della

Per copia consegnare originale
Brindisi 7-4 LUG 1983
Dott. Ing. Antonio LONGO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Legge 513/1977 e successive modificazioni, a favore di eredi conviventi che hanno confermato la domanda di riscatto nei termini di legge.

X Data lettura dell'Ordine del giorno, la Commissione
passa all'esame del primo argomento dello stesso
(lettera a) e, viste le lettere dell'U.T.E. con cui
si determina il valore venale degli alloggi e consi-
derate valide le operazioni eseguite dal competente
servizio, sulla base della documentazione esistente
in atti, per la determinazione del prezzo definiti-
vo degli alloggi così come risulta determinato nei
relativi prospetti contabili, approva la cessione in
proprietà a favore dei sottoindicati assegnatari de-
gli alloggi a fianco di ciascun nominativo indicato:

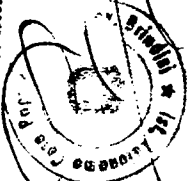
- 1) - TROTTA Consiglia ved. IAIA - alloggio sito in
BRINDISI - 3° lotto - scala A - int. 12 - Via
Marsica, n. 6;
- 2) - SCHIRONE Michela - alloggio sito in BRINDISI -
11° lotto - Scala G - int. 49 - Via Emilia n. 42;
- 3) - VINCENTI Saverio - alloggio sito in OSTUNI - 3°
lotto - scala B - int. 11 - Via Monsignore Mindel
li, n. 3;

- X 4) - MARRA Vita - alloggio sito in BRINDISI - 3° lot
to - scala C - int. 12 - Via Marsica, n. 2.

Con riferimento al secondo ed ultimo argomento di cui

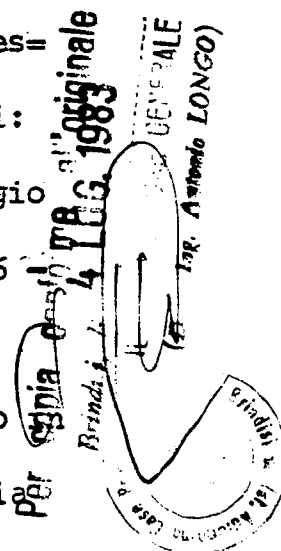
Per copia conforme all'originale
Brindisi, 4 Lug. 1983

UFFICIO GENERALE
(Dot. Ing. Antonio LONGO)



all'Ordine del Giorno (lettera b), la Commissione, visto il criterio già adottato in casi analoghi di cui al verbale n. 7/82 (secondo punto dell'ordine del giorno), ritenuto di doverlo confermare nella sua applicazione a favore di quegli eredi conviventi che si sono avvalsi della facoltà di proporre domanda di conferma nei termini di legge e constatato che di tale facoltà si sono avvalsi gli eredi conviventi qui di seguito indicati, approva la cessione in proprietà, ai sensi della Legge 513/77 e successive modificazioni, dei seguenti alloggi popolari:

- 1) - CARAMIA Addolorata ved. LOTESORIERE - alloggio sito in OSTUNI - 20° lotto - scala A - int. 6 - Via F. Anglani, 33;
- 2) - CORLIANO Carmela ved. GRECO - alloggio sito BRINDISI - 15° lotto - scala C - int. 7 - Via Imperatore Adriano;
- 3) - CORVINO Palma ved. CANIGLIA - alloggio sito in Francavilla Fontana - 4° lotto - scala D - int. 2 - via Boito;
- 4) - CONENNA Angiola ved. BOVE - alloggio sito in BRINDISI - 11° lotto - scala F - int. 41 - Via Emilia, n. 42;
- 5) - ZUPPETTA Lucia ved. TARANTINI - alloggio sito in BRINDISI - 11° lotto - scala E - int. 35 -



Via Emilia, n. 44;

6) - TANZARELLA Concetta Maria ved. ZURLO - allog-
gio sito in OSTUNI - 7° lotto - scala D - int.

2 - Via F. Tamborrino, n. 14;

7) - SCETTINI Maria Stella ved. ZIZZA - alloggio
sito in OSTUNI - 7° lotto - scala C - int. 1 -

Via F. Tamborrini, n. 18.

La Commissione, esaurita la trattazione di tutti gli
argomenti all'ordine del giorno e, approvati tut-
ti, dichiara conclusa la riunione e, ~~adunata~~
Del che si è redatto il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dai componenti la
Commissione e dal Segretario. -

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Per copia conforme all'originale

Brindisi, 14 1816 1983



IL PRESIDENTE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ottava circoscrizione - TARANTO ved. LUCIA ATTA - (c)

- 32 int. - scala - 11° lotto - int. 32

altro Ente Pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

= Articolo 7 =

Verificandosi le condizioni previste dal Codice Civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune dello stabile suscettibile di variazioni annuali.

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate:

a)- per gli interventi di manutenzione ordinaria al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà, comunque, fissa senza obbligo alcuno di rendiconto, nè, conseguentemente, di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemme-

no al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Inquilinato.

b)- per gli interventi di manutenzione straordinaria,
l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota, nonchè le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso.

Saranno, inoltre, a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposta e sovraimposta, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi, per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte.



Maria Vittoria
Marra Vita

Dette spese saranno versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto previa ripartizione tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso proporzionalmente per la parte gravante su ciascun alloggio.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dall'omessa o ritardata denuncia all'Istituto delle opere di riparazione e manutenzione allo stabile.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale, peraltro, designerà a norma dell'art.1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data, tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvede-

re alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed
all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonchè ad
assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

*Elisabetta Nacci
Marra Vita*

= Articolo 8 =

Per quanto non espressamente convenuto nel presente
contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui
alla legge 8 agosto 1977, n. 513, alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè alle legislazioni in materia di edilizia residen-
ziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

= Articolo 9 =

Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque
conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo
dell'acquirente.

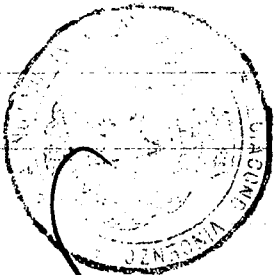
= Articolo 10 =

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto
le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio:
l'Istituto nella propria sede; l'acquirente nell'alloggio
assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notifi-
care ogni atto sia giudiziale sia extragiudiziale.

= Articolo 11 =

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente
contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

Le parti dichiarano di voler beneficiare delle agevolazio-
ni fiscali di cui agli artt. 147 e 153 del R.D. 28/4/1938
n. 1165 e del D.L. 6/4/1948, n. 773 e successive proroghe ed



integrazioni, dell'art.32 del D.P.R. ,29/9/1973, n.601 e dell'art.20 -tabella B)- allegata al D.P.R. 26/10/1972, n.642, oltrechè di quelle previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il presente trasferimento è soggetto ad IVA ed INVIM.

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano ad ogni iscrizione d'ufficio.

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dott. Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, addì 16 settembre 1983

Marra Vita In Borsa

Numero 216.958 del Repertorio-Numero 13798 Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

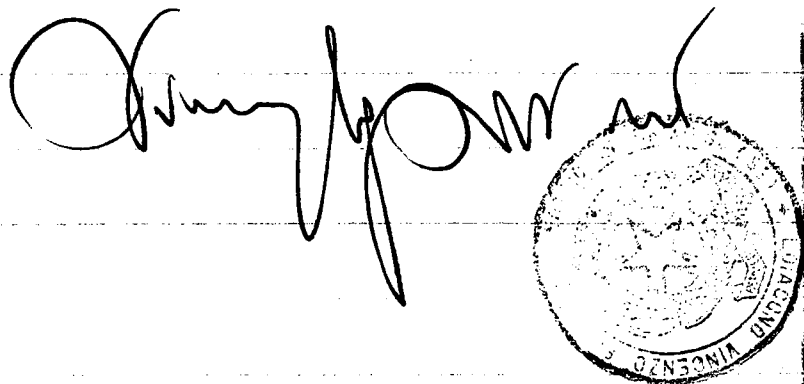
1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi

e qui domiciliato, nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, e

2)- MARRA Vita in Corsa, nata il 10 luglio 1927 a Brindisi, e domiciliata in Roma alla via Ferdinando Acton, c.58 i.17

della cui identità personale, qualità e poteri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce, a margine dei fogli intermedi e sull'allegata planimetria dell'antescritto atto.

Brindisi, addì sedici settembre millenovecentottantatre.



Registrato a Brindisi il 23/9/1983 al n.1027/Mod.II

Trascritto a Brindisi il 3/10/1983 al n.14364/13024

E' copia conforme all'originale ad uso legale

Brindisi, addì sette ottobre 1983

